

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., decreto ex art. 669 sexies e con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse di **ARENA AGATA**, nata a Catania il 27/02/1975, cod. fisc. RNAGTA75B67C351X e residente in Palagonia (CT) Via Trento n. 3 - rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce del presente atto, redatta su documento informatico separato anche ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., dagli avv.ti Giovanni Parisi (cod. fisc. n. PRSGNN69S26C351I - Fax: 095/2190394 - PEC: giovanni.parisi@pec.ordineavvocaticatania.it) e Giovanni Pappalardo (cod. fisc. n. PPPGNN70P13C351Y- Fax: 095/385346 - PEC: avv.giovanni.pappalardo@pec.studiolegalepappalardo.eu), con domicilio eletto ai fini del presente atto presso la cancelleria del Tribunale Civile di Torino - Sezione Lavoro.

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (di seguito MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A - 00153 - ROMA, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, sita in Corso Stati Uniti n. 45 - 10121 - TORINO, PEC torino@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale per la Provincia di Torino**, in persona del Dirigente *pro tempore*, CF 80089530010, con sede in Coazze n. 18 - 10138 - TORINO, - PEC uspto@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, sita in Corso Stati Uniti n. 45 - 10121 - TORINO, PEC torino@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, CF 80018500829, con sede in Via Fattori n. 60



- 90146 - Palermo, - PEC drsi@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, sita in Corso Stati Uniti n. 45 - 10121 - TORINO, PEC torino@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nei bollettini resi dagli Ambiti Territoriale per le provincie di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Trapani e Agrigento, recanti i trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), ANNO SCOLASTICO 2016/2017, per la **SCUOLA PRIMARIA**, ossia di tutti i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni che hanno partecipato alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale e a tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito che hanno partecipato alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 del detto contratto con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto ad ottenere il movimento interprovinciale di mobilità straordinaria negli ambiti della Regione Siciliana, a fronte dell'illegittimo ed ingiusto accantonamento di posti a favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni nell'anno 2015/2016 e assunti da graduatoria di merito del concorso generale del 2012.

FATTO

1. La ricorrente, docente con contratto a tempo indeterminato, attualmente presso l'I.C. "Antonio Pacinotti" di Torino, è insegnante di scuola primaria ed ha assunto servizio effettivo, presso l'attuale ruolo di appartenenza, nell'a.s. 2012/2013.

La stessa ha presentato - giusta ordinanza ministeriale n. 241/2016 - domanda di mobilità straordinaria interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 (**doc. n. 1**); più precisamente, in relazione alle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017, ed, in particolare, alla Fase B dell'art. 6 del CCNI dell'8



aprile 2016, essendo stata assunta in data anteriore all'a.s. 2014/2015.

La predetta fase B rientra nell'ambito della mobilità straordinaria disposta dal comma 108 dell'art unico della L. n. 107/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili negli ambiti provinciali nazionali.

La domanda veniva convalidata dal sistema in data 25/06/2016 (**doc. n. 2**) e venivano attribuiti alla ricorrente **punti 68** così distinti: punti 62 per titoli e servizi e punti 6 per ricongiungimento familiare; la ricorrente, madre di due minori inferiori a sei anni di età, volendosi ricongiungere al proprio nucleo familiare residente nella regione Siciliana, indicava quale possibile sede, tutti gli ambiti provinciali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, e prioritariamente gli ambiti ricompresi nella provincia di residenza del proprio nucleo familiare.

2. Ad esito delle operazioni di mobilità, in data 29/07/2016 (**doc. n. 3**) la ricorrente riceveva dal MIUR una comunicazione a mezzo mail, di cui si riporta per facilità il testo:

“Gentile Insegnante ARENA AGATA,

l'esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed e' conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali.

Eventuali necessarie richieste di chiarimento potranno essere rivolte agli uffici amministrativi competenti.

Non saranno oggetto di reiterata comunicazione le eventuali modifiche o correzioni che potrebbero scaturire da accertamenti e diverse determinazioni assunte dagli organi preposti.

Tutto cio' premesso,

Le comunichiamo che, per l'a.s. 2016/2017, non ha ottenuto il movimento richiesto”.



In pari data venivano pubblicati i bollettini dei movimenti nei vari ambiti provinciali della Regione Siciliana, e dagli stessi si rileva che numerosi insegnanti, nonostante siano in possesso di un punteggio notevolmente inferiore rispetto a quello posseduto dall'odierna ricorrente, abbiano ottenuto il movimento per mobilità in uno degli ambiti delle provincie della Regione Siciliana; a titolo esemplificativo si allega il bollettino dell'Ambito Territoriale della provincia di Catania (**doc. n. 4**).

3. A prescindere dalla circostanza che le graduatorie sono state redatte attraverso un sistema informatico il cui algoritmo risulta sconosciuto e che ha subito critiche a livello nazionale per palese violazione del principio di trasparenza, si rileva che il mancato ottenimento del movimento per mobilità in capo all'odierna ricorrente è attribuibile esclusivamente all'illegittima previsione dell'art. 2 del CCNI dell'8 aprile 2016 (**doc. n. 4 bis**).

In particolare, tale articolo in espressa e diretta violazione del comma 108 dell'articolo unico della L. 107/2015, che destinava tutti i posti dell'organico dell'autonomia alla mobilità per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto invece un illegittimo accantonamento di posti nella provincia di nomina provvisoria a favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni nell'anno 2015/2016, assunti dalla c.d. "graduatoria di merito": solo per la provincia di Catania sono stati difatti (illegittimamente) accantonati e quindi sottratti alla mobilità (prevista dalla norma primaria) dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 **circa 180 posti**.

L'ins. Arena, con pec del 05/08/2016 (**doc. n. 5**), proponeva formale reclamo avverso le graduatorie contenute nei bollettini dei diversi ambiti provinciali della Regione Siciliana, chiedendo la riformulazione dei movimenti senza previo accantonamento dei posti. Ad oggi né il MIUR né i diversi Ambiti Provinciali hanno dato riscontro al predetto reclamo.

Tale palese illegittimità ha dato luogo ad una grave ingiustizia, in ragione della quale docenti, come la ricorrente, in possesso di un



notevole punteggio si sono visti scavalcare da docenti con punteggi minimi ed irrisori.

3. Ne consegue, dopo il tentativo di conciliazione (**docc. nn. 6, 6 bis e 6 ter**), l'odierna azione giudiziaria, la quale si affida ai seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 108 E COMMA 196 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RAPPORTO TRA LE FONTI DEL DIRITTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 2 D.LGS 30.03.2011 N. 165 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 1 LEGGE 4.03.2009 N. 15 .

a) Come già esposto, la ricorrente lamenta il mancato ottenimento del movimento per mobilità a causa dell'illegittimo ed ingiusto accantonamento di posti a favore degli insegnanti immessi in ruolo a seguito del piano straordinario delle assunzioni nell'anno 2015/2016 e assunti da graduatoria di merito del concorso del 2012.

Nella fattispecie in discussione vi è stato una evidente violazione del comma 108 dell'art. 1 (unico) della L. n. 107/2015 da parte dell'art. 2 comma 3 del CCNI dell'8 aprile 2016, contratto che - giusta OM n. 141/2016 - disciplina concretamente le diverse fasi della mobilità e che ha introdotto il sopra descritto illegittimo accantonamento dei posti per la sopra detta categoria.

Ed invero, il detto comma 108 dell'art. unico della L. n. 107/2015 testualmente recita: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia**, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016** ai*



soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”

Il tenore dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorchè destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi (naturalmente) compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo in secondo tempo (inciso “*successivamente*”, sopra riportato) la legge consente il “posizionamento” nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a t.i. nelle “fasi b) e c) del “piano straordinario di assunzioni”.

L'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità, invece, in palese violazione a tale precipua disposizione, così recita: “*I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria...*”.

Appare macroscopicamente evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

Infatti, in applicazione di tale distorto ed illegittimo meccanismo, in ogni ambito provinciale ricompreso nella Regione Siciliana sono stati accantonati e dunque illegittimamente sottratti alla mobilità per i docenti assunti entro l'a.s. 2015/2016 circa 500 posti e solo per l'ambito della provincia di Catania circa 180.



Nessun dubbio, poi, che a tale “fase b” della mobilità possano partecipare (ma, come visto, in base a norma primaria, solo *successivamente*) gli assunti da graduatorie di merito (id est: concorsuali) nella fasi b) e c) del detto “piano straordinario assunzioni”, giacchè gli assunti da graduatorie di merito nelle “fasi 0) ed a)” del “piano straordinario” hanno già avuta la loro sede assegnata con la c.d. “fase a)” della procedura di mobilità di cui si discute (cfr. art. 6 del CCNI 8 aprile 2016).

b) In materia di rapporti tra le fonti di disciplina del pubblico impiego privatizzato, occorre sottolineare, per quel che qui ci occupa ed al fine di ulteriormente dimostrare l’illegittimo “accantonamento”, il rapporto attuale tra fonte primaria e contrattazione collettiva.

In linea generale, l’art. 1 comma 1 della legge di delega n. 15/2009 (c.d. legge Brunetta) con una disposizione di rango immediatamente precettivo, ha “invertito” la regola di cui al vecchio testo dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs 165 del 2001: la facoltà di deroga da parte della contrattazione collettiva rispetto alle fonti unilaterali è consentita solo ed esclusivamente allorchè sia la stessa legge (fonte primaria) ad attribuire espressamente alle fonti contrattuali tale potere derogatorio. Difatti, il nuovo testo dell’art. 2, comma 2 del T.U.P.I. così recita: *«Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge»*.

Quindi, in virtù di tale lampante indicazione ed atteso che nessuna deroga in tal senso è prevista dalla legge n. 107/2015, l’art. 3 comma 2 del CCNI deve essere considerato improduttivo di effetti già in relazione alle disposizioni generali di legge che disciplinano i rapporti tra le dette fonti del diritto.

Ma vi è di più!

La stessa disposizione primaria in questione **espressamente vieta che la contrattazione collettiva possa introdurre regole modificative di quanto in essa stessa indicato e prescritto,**



difatti il **comma 196** dell'art. unico della L. n. 107/2015 espressamente dispone che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Appare dunque quantomeno singolare che la contrattazione collettiva abbia potuto introdurre una deroga laddove tale possibilità era espressamente esclusa - oltre che da norme generali - anche dalla stessa legge primaria di disciplina dei rapporti tra legge e contratto collettivo nello specifico settore!

Ne deriva che anche ai sensi dell'art. 1418 comma 3 C.C., tale disposizione del CCNI (art. 2 comma 3) **è nulla** e, come tale, **deve essere disapplicata**.

Di conseguenza occorre che Codesto Tribunale ordini agli organi competenti di riformulare le graduatorie della mobilità senza considerare il preventivo accantonamento degli assunti in fase b e c dalle graduatorie di merito.

La ricorrente, in virtù del suo punteggio, non può che rientrare in uno degli ambiti della regione siciliana per cui aveva proposto domanda e tra questi nell'ambito di residenza della Provincia di Catania, per il quale vi è anche ulteriore punteggio per ricongiungimento familiare.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

La illegittima previsione dell'art. 2 comma 3 del CCNI viola altresì, sotto un profilo più generale, gli artt. 3, 4 e 97 cost. e per tale ragione va disapplicato ai sensi dell'art. 1418 comma 1 CC, per violazione di norme imperative.

Ed invero, la previsione dell'accantonamento dei posti a scapito dei docenti entrati di ruolo entro l'a.s. 2014/2015, ha violato le seguenti norme imperative di rango costituzionale:

- l'art. 3 cost., in quanto vi è stata una palese disparità di trattamento tra coloro che hanno partecipato alla procedura di mobilità, in particolare gli assunti, dalle graduatorie del concorso del 2012, nell'anno scolastico 2015/2016 attraverso la fase B e C del piano straordinario delle assunzioni ex L. 107/2015, hanno avuto



accantonati ai fini della mobilità i posti all'interno dell'ambito di prima assegnazione nonostante l'attribuzione della prima sede sia solo provvisoria;

- l'art. 51, comma 1 cost., che sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici ai più meritevoli;

- l'art. 97 cost. che impone che l'attività della p.a. sia improntata a criteri di imparzialità e buon andamento. Sotto tale profilo va evidenziato come la ricorrente, docente con numerosi anni di esperienza e numerosi titoli di specializzazione e perfezionamento, si sia vista illegittimamente sopravanzata in maniera del tutto illogica e contraddittoria da docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016, quindi con un solo anno di servizio.

Nell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, la ricorrente cui sono stati attribuiti ben 68 punti, è stata scavalcata da 165 insegnanti con un punteggio molto più basso, compreso tra 12 e 69 così come è possibile rilevare dalle pagine 62 - 78 del bollettino dei trasferimenti (cfr **doc. 4**).

In poche parole l'accantonamento dei posti ha sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a scapito di quelli con punteggi notevolmente più alti, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 cost.

Infatti, l'accesso alla mobilità è stato disposto a favore di candidati meno meritevoli in violazione del principio di buon andamento della P.A.

Del resto in nessuna disposizione della L. 107/2015 è prevista la possibilità di accantonare posti a favore del personale assunto nell'a.s. 2015/2016 in ragione del piano straordinario delle assunzioni. Il principio che emerge in modo chiaro ed evidente dalla lettera dell'art. 108 L. 107/2015 e che alla mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017 partecipino dapprima tutti gli assunti di ruolo entro il 2014/2015 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia e successivamente, ove vi dovessero essere ulteriori posti vacanti, anche coloro che sono stati assunti nell'a.s. 2015/2016.



Tale specificazione normativa assume, altresì, valenza in considerazione che si tratta di una mobilità straordinaria – in deroga al triennio obbligatorio di permanenza nella provincia – che si applica anche a coloro che – come la ricorrente – pur essendo di ruolo ed assegnata a Torino da oltre tre anni (sin dall’a.s. 2012/2013), non hanno partecipato – perché non bandita – ad alcuna mobilità ordinaria. Appare dunque pertinente e logica la regola introdotta dal comma 108 più volte citato, quella per cui l’assegnazione sui posti vacanti va- prioritariamente – a chi è stato assunto prima dell’a.s. 2014/2015 e solo dopo, se dovessero residuare posti, agli altri assunti (nelle varie fasi) in base alla c.d. “legge Renzi”.

Sul punto si ritiene non occorra aggiungere altro.

III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA.

Si rileva, inoltre, il palese mal funzionamento dell’algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie dei movimenti per mobilità della scuola primaria riportati nei bollettini resi dai diversi ambiti territoriali provinciali.

La palese mancanza di trasparenza dell’algoritmo non consente di comprendere per quali ragioni la ricorrente nonostante abbia fatto domanda di mobilità per tutti gli ambiti della Regione Siciliana, ben 28 ambiti per i quali vi erano circa 5000 posti vacanti, non sia riuscita ad ottenere il trasferimento nonostante invece lo stesso sia stato ottenuto da insegnanti con punteggi molto inferiori di quello posseduto dalla ricorrente, con ciò violando il principio di merito ex art. 97 cost.

Dallo stesso Bollettino riportato in via esemplificativa tra i documenti allegati, non è dato riscontrare alcun criterio né alcuna indicazione circa i soggetti – non da “trasferimento interprovinciale” – che hanno ottenuto la mobilità pur avendo punteggi ben inferiori a quello della ricorrente!

4. ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

La scelta del procedimento e l’urgenza del richiesto provvedimento cautelare è dettata dalla mancanza oggettiva del tempo necessario



per far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria della mobilità senza che siano previamente accantonati posti a favore degli insegnanti assunti nell'a.s. 2015/2016.

Per tutto quanto sin qui precisato, in fatto e in diritto, sussistono nel caso di specie i requisiti del *fumus bonis juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

È necessario, pertanto, nelle more della decisione di merito ove sarà valutata anche la sussistenza di danni sia da perdita di chance, sia patrimoniale che non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa dell'illegittima previsione contrattuale, che Codesto Giudicante emetta misura cautelare che consenta alla ricorrente di ottenere il movimento per mobilità nell'ambito della provincia di Catania, provincia di residenza del proprio nucleo familiare.

Quanto al *fumus bonis juris*, per le ragioni sopra esposte, è evidente che l'attesa per la pronuncia nel giudizio ordinario danneggia la lavoratrice in modo grave e irreparabile con oggettive ricadute, oltre che sulla propria attività professionale, anche sulla propria serenità familiare.

La verosimiglianza del diritto emerge dalla circostanza che la ricorrente per essere assunta in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 abbia il diritto a partecipare per l'a.s. 2016/2017 alla procedura di mobilità per la scuola primaria su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia e in ragione del punteggio posseduto nel rispetto del principio di merito e della *par condicio* dei concorrenti, costituzionalmente tutelato.

Sul **periculum in mora**, l'urgenza della corretta attribuzione dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia risiede nell'evitare che la ricorrente perda la possibilità di ottenere il movimento richiesto e la conseguente mobilità al fine del ricongiungimento con il proprio nucleo familiare residente nella provincia di Catania.

La domanda di mobilità della ricorrente è finalizzata al ricongiungimento del proprio nucleo familiare ed è volta ad assicurare la presenza della stessa come madre atteso che il nucleo familiare è



costituito oltre che dal coniuge anche da due bambine in tenera età, 3 e 7 anni. Del resto tali esigenze sono state ritenute meritevoli di apprezzamento nel momento in cui il CCNI ha previsto un punteggio aggiuntivo per i figli di età inferiore a 6 anni e per quelli inferiori a 18 anni, nonché per il ricongiungimento del coniuge.

Si tratta di esigenze connesse a diritti fondamentali della persona, che rischiano di essere frustati e compromessi nelle more del giudizio di merito, con conseguente irreparabilità del pregiudizio che ne può rilevare. È noto che la presenza della madre nei primi anni di vita dei figli gioca un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo psico/educativo dei minori, in assenza della quale verrebbe a mancare un punto di riferimento da cui potrebbero scaturire disagi non indifferenti per i minori in tenera età.

5. ISTANZA ADOZIONE PROVVEDIMENTO ANTE CAUSAM

Sussistono inoltre i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare *ante causam* ex art. 669 sexies c.p.c., giustificato oltre che dall'esaurimento della disponibilità dei posti per la mobilità, anche dall'imminente avvio dell'attività scolastica.

Stante la palese sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere il movimento per mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, sussiste il rischio che lo stesso tempo necessario per la trattazione dell'istanza cautelare vanifichi il diritto della ricorrente atteso che le operazioni di mobilità devono essere concluse entro il primo giorno dell'inizio dell'attività scolastica ovvero entro il **01/09/2016.**

Per quanto sopra, si rende strettamente necessario adottare un provvedimento *inaudita altera parte* che disponga il trasferimento per mobilità dell'insegnante Arena Agata nell'ambito della Provincia di Catania, anche in aggiunta ai posti coperti a seguito del bollettino pubblicato in data 29/07/2016, e ciò nelle more della trattazione della domanda cautelare e del merito del ricorso e prima dell'avvio dell'attività scolastica.

* * * * *

6. Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,



RICORRE

All'Il.mo Tribunale Civile di Torino, Sezione Lavoro, affinché - in accoglimento integrale delle odierne istanze - effettuati gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza del *fumus bonis juris* e del *periculum in mora*, e ritenuto il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento per mobilità nella scuola primaria su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia ricompresi nell'ambito della provincia di Catania (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana), con conseguente disapplicazione delle disposizioni del CCNI che prevedono l'accantonamento dei posti a favore degli insegnanti assunti nell'anno 2015/2016 nella fase B e C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, nonché la disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori:

a) prioritariamente, ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.: adottare decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2° comma c.p.c. o comunque disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione cautelare e di merito della controversia; b) in secondo luogo, fissata l'udienza (sia cautelare che di merito) per la comparizione delle parti, a tutela dell'invocato diritto della ricorrente: accogliere il presente ricorso sia nella fase cautelare che in quella di merito, in ogni sua parte e motivo e - per l'effetto - sia in fase cautelare che di merito: ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inclusa con priorità nelle graduatorie di mobilità



straordinaria della Regione siciliana per la Scuola Primaria ed, in particolare, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia ricompresi nell'ambito della provincia di Catania (ovvero nell'ambito di un'altra provincia della Regione Siciliana).

Con ogni conseguenziale statuizione per la tutela del diritto invocato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Stante il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale sono stati effettuati i trasferimenti per mobilità, si chiede che venga ordinato all'Amministrazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'algoritmo e delle modalità di funzionamento in base al quale sono stati resi i bollettini dei trasferimenti.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare.

- Con ogni conseguenziale statuizione e con vittoria di spese e compensi.

Ai sensi del "T.U. Spese di Giustizia", atteso che il reddito familiare della ricorrente è inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione sottoscritta dalla stessa (**doc. n. 7**), non è dovuto alcun versamento del contributo unificato.

Si offrono in comunicazione i documenti citati in epigrafe e indicati dai numeri da 1 a 7.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si chiede all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare la notifica nei modi più idonei, in considerazione della sussistenza di particolare circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto la totale attribuzione dei posti per i movimenti per la mobilità nella scuola primaria nell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania e degli altri Ambiti Territoriali ricompresi nella Regione Siciliana.



Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti inseriti nei diversi bollettini a cui sono stati accantonati i posti in ragione dell'art. 2 comma 3 del CCNI e che sono potenziali controinteressati, ossia tutti i docenti (parecchie centinaia) che sarebbero "scavalcati" dalla ricorrente a seguito dell'accoglimento del ricorso.

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente, non soltanto per l'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare.

Su tale rilievo il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento. Anche codesto Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in controversie analoghe, ha autorizzato la notifica ai controinteressati del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale del M.I.U.R.

Per quanto sopra, **si chiede** che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 441 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati attraverso la



pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito internet del M.I.U.R. e – se necessario - della Direzione Regionale per la Sicilia.

Con osservanza.

Catania, 17 agosto 2016

Avv. Giovanni Pappalardo

Avv. Giovanni Parisi

